



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Sezione civile

In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati

Angelo Lucio Caredda

Presidente

Maria Antonella Sechi

Consigliere

Maria Luisa Scarpa

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1 del RACL dell'anno 2020, promossa da **Pietrina Francesca Francoise Scafidi**, nata a Reims il 20 giugno 1961, residente in Cagliari, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Ugas in forza di delega 13 ottobre 2011 resa in calce al ricorso introduttivo del procedimento di primo grado RACL 2457/2012 Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, con domicilio eletto presso lo stesso in Cagliari

APPELLANTE

CONTRO

Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari è legalmente domiciliato

APPELLATA

All'udienza collegiale del 21 settembre 2022 la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante: A) *In riforma dell'impugnata sentenza accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati dalla ricorrente con conseguente nullità degli stessi; B) accertare il diritto in favore della ricorrente alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto ovvero dalla decorrenza degli altri contratti stipulati tra le parti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'appello, con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi; C) in subordine, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di conversione dei rapporti di lavoro de quibus, accertato comunque l'abuso di reiterazione dei contratti a termine de quibus: **condannare** ex art. 36 c. 5 D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 4 D. L. n. 4/06-conv. con L. n. 4/06 conv. con L. n. 80/06 l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente nella misura equivalente alla capitalizzazione delle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito per tutta la durata della vita lavorativa decorrente dal primo*



contratto o dalla data ritenuta di giustizia, che l'adito Giudice riterrà di applicare secondo i criteri emersi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità o secondo equità ex art. 1226 c.c.;

Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, antistatario.

Per la parte appellata: *Voglia la Corta adita: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'atto d'appello; in via pregiudiziale e gradata dichiarare la nullità dell'atto notificato il 22 agosto 22 per le ragioni esposte in premessa e con ogni conseguenza di legge anche ai fini della rimessione in termini; nel merito respingere l'appello in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado ovvero, comunque, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado dall'Università degli Studi di Cagliari: - in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle ragioni di credito azionate; - respingere comunque ogni avversa pretesa siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese.*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 28 maggio 2012 Pietrina Francesca Francoise Scafidi ha convenuto in giudizio, davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, l'Università degli Studi di Cagliari, per lamentare l'abusiva e illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine intercorsi con la convenuta, formalmente qualificati come contratti di lavoro autonomo ma aventi natura sostanzialmente subordinata, tra il 1999 ed il 2009.

Ha sostenuto, in particolare, che la condotta tenuta dall'amministrazione sarebbe in conflitto non solo con quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), ma anche con i principi enunciati in materia di rapporti di lavoro a termine dalla normativa di derivazione comunitaria e con le previsioni contenute nell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

Ha, perciò, domandato l'accertamento dell'illegittimità della descritta reiterazione delle assunzioni mediante contratti a tempo determinato e di conseguenza di convertire il primo contratto (ovvero uno dei successivi intercorsi tra le parti) in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della controparte alla ricostruzione della sua carriera e al pagamento di somme in misura pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di compenso e quanto avrebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestato fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In subordine, ha domandato la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

L'Università degli Studi di Cagliari ha resistito in giudizio.

Il Tribunale, con sentenza n. 993/2019, pronunciata e pubblicata mediante lettura nella pubblica udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il 3 luglio 2019, ha rigettato la domanda della ricorrente, compensando le spese di lite tra le parti in ragione della "novità delle questioni trattate, rispetto al tempo di introduzione del giudizio", sul presupposto che i rapporti da lei instaurati con l'Università degli Studi di Cagliari dal 1999 fino al 21 maggio 2001, indipendentemente dalla loro



qualificazione in termini di autonomia o subordinazione, non rientrassero nello spettro di applicazione né del D. lg. L. 368/2001, entrato in vigore il 24 ottobre 2001, né della Direttiva 1999/70/CE del 28 luglio 1999 sopra richiamata il cui termine di recepimento, per gli Stati membri, era fissato al 10 luglio 2001 ai sensi dell'art. 2, primo e secondo comma, della medesima direttiva, mentre quanto ai rapporti di lavoro intercorsi successivamente, a partire da quello datato 24 settembre 2001 e fino all'ultimo datato 15 gennaio 2009, ha rilevato che a fronte della loro qualificazione come collaborazioni coordinate continuative e della conseguente instaurazione del rapporto in forma autonoma, la Scafidi non aveva fornito adeguata prova del rapporto di subordinazione asseritamente intercorso con l'Amministrazione convenuta.

Ha, in particolare, precisato il primo giudice che il carattere personale e continuativo delle prestazioni di docenza, incontestato, non poteva ritenersi sufficiente a far emergere la natura subordinata dei rapporti, in mancanza di ulteriori elementi indiziari, non risultando neppure dedotta una prova adeguata della circostanza che fosse tenuta a rispettare precisi orari di lavoro e che fosse inserita nell'organizzazione universitaria secondo le direttive del titolare del corso di laurea o di altro soggetto gerarchicamente sovraordinato, ovvero che la stessa fosse sottoposta ad altri vincoli nello svolgimento dei programmi didattici, escludendo di conseguenza l'applicabilità della disciplina di cui al D. lg. 368/2001, che riguarda i rapporti di lavoro subordinato e non quelli di lavoro autonomo, ma anche l'applicabilità della direttiva 1999/70/CE sui rapporti di lavoro a termine.

Il primo giudice ha poi proseguito ricostruendo la disciplina della materia del rapporto di lavoro autonomo con le pubbliche amministrazioni e specificamente quella delle collaborazioni coordinate e continuative, rilevando che la stipulazione di ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il soddisfacimento di esigenze non temporanee dell'amministrazione non può dar luogo, in sé, da alcuna responsabilità risarcitoria, in mancanza di prova del danno sofferto dal prestatore d'opera, nella specie non offerta.

Anche la deduzione di avere svolto in favore della resistente mansioni proprie della figura del collaboratore esperto linguistico costituiva deduzione tardiva, da ritenersi inammissibile, e comunque infondata nel merito non avendo la ricorrente dedotto e dimostrato di essere in possesso di una laurea o di un titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, né che fosse stata incaricata all'esito di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 4 del Dl 120/1995, convertito in legge 236/1995, che aveva disciplinato la figura professionale del CEL.

*

Contro tale sentenza ha proposto appello Pietrina Francesca Francoise Scafidi, cui ha resistito l'Università degli Studi di Cagliari, rilevando che la sentenza impugnata aveva erroneamente valutato le risultanze di fatto e documentali, nonché i principi in tema di onere della prova, era incorsa in contraddittorietà della motivazione e aveva fatto errata applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto e della domanda.



Con un primo motivo di appello l'appellante ha, in particolare, espresso *“più di una riserva”* con riferimento all'errata valutazione da parte del primo giudice *“dell'indice “spia” rappresentato dalla soggezione del potere direttivo altrui e sul rinvio alla clausola interpretativa del carattere essenzialmente neutro della prestazione lavorativa”* rilevando che se è vero che tale criterio valutativo è rilevante e che *“ormai è andata a profilarsi una regola interpretativa per la quale la prestazione lavorativa in sé, non palesa alcuna caratteristica (nella dicotomia lavoro autonomo/lavoro subordinato), è anche vero che tali canoni ermeneutici devono essere rapportati alla fattispecie concreta”*, come non avvenuto nel caso di specie, in cui il primo giudice aveva dimenticato l'incontestato inserimento della Prof.ssa Scafidi nell'ambito organizzativo dell'Università degli Studi di Cagliari e la costante metodica ripetizione dei contratti anno dopo anno, come dimostravano i contratti stipulati, che rimandavano allo svolgimento di attività di preparazione degli studenti per i corsi di lingua francese nell'ateneo cagliaritano, indicativi della circostanza che l'appellante si era trovata a svolgere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, reiterato negli anni in virtù della successione di contratti a tempo determinato.

Né la sentenza aveva considerato la peculiarità della prestazione lavorativa e dell'autonomia didattica, in ragione della quale non si poteva pensare che giorno per giorno vi fosse qualcuno che impartisse ordini alla Scafidi.

Inoltre, posto che le circostanze di fatto erano rimaste incontestate, avrebbe dovuto essere la convenuta Università a dare prova dell'assenza di un vincolo di subordinazione, non essendo sufficiente, come affermato dal primo giudice, il rinvio al *nomen iuris*.

La sentenza risulterebbe inoltre contraddittoria, avendo il primo giudice rilevato la costante reiterazione dello stesso contratto a termine negli anni, a fronte di esigenze non temporanee dell'Amministrazione, senza però trarne le dovute conseguenze, di fatto dato che aveva pretermesso l'importante indice dell'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.

Infine, ha lamentato l'appellante, il primo giudice avrebbe fatto erronea applicazione delle norme in tema di interpretazione del contratto e della domanda, avendo errato nel valutare come tardivo il rilievo circa l'equiparazione della ricorrente ai Collaboratori Esperti Linguistici (CEL), *“trattandosi di una qualificazione giuridica della fattispecie che la parte in causa ha il diritto di fare senza preclusioni”* con la conseguenza che il primo giudice ben avrebbe potuto *“inquadrare la fattispecie e i contratti prodotti alla luce della normativa e dei precedenti che disciplinano il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici”*.

L'Università degli Studi di Cagliari, eccepita in via preliminare la prescrizione di ogni avversa pretesa economica azionata anche a titolo di risarcimento del danno e dedotta l'infondatezza nel merito dell'appello, ha altresì rilevato in via pregiudiziale la tardività del gravame, iscritto a ruolo il 7 gennaio 2020, ove non fosse risultato che l'atto di appello era stato depositato entro il termine di scadenza del 3 gennaio 2020.

Con note di trattazione scritta del 20.09.2022, l'appellante ha sostenuto la tempestività del deposito, avvenuto il 3 gennaio 2020 erroneamente nella Cancelleria del Tribunale di Cagliari,



Sezione Lavoro, con richiesta di trasmissione dell'atto alla Cancelleria della Corte d'Appello del 4 gennaio successivo.

Il 4 gennaio 2020 l'atto di appello era stato poi anche depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, mentre la data del 7 gennaio andava ricondotta alla sola annotazione del Cancelliere della Corte d'Appello di Cagliari, che nulla aveva che fare con il deposito/iscrizione a ruolo e con la sua tempestività.

*

L'appello è inammissibile perché tardivo.

Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., rubricato "decadenza dall'impugnazione", come novellato dall'art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, qual è quello di specie, instaurato con ricorso depositato in data 28 maggio 2012, **l'atto di appello deve essere depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ("independentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza")**.

Nel caso di specie, in cui non vi è stata comunque notificazione della sentenza, la sua pubblicazione risulta avvenuta nella pubblica udienza del 3 luglio 2019, come attestato non solo dal verbale redatto e sottoscritto dal primo giudice, che riporta testualmente **"pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"**, ma anche dal timbro apposto in calce alla medesima dalla cancelleria **"Depositato in cancelleria- Cagliari 3 luglio 2019"** nonché dall'intestazione della sentenza, nella quale viene testualmente riportata la dicitura **"..ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2019 la seguente sentenza.."**.

Ne consegue che il ricorso in appello avrebbe dovuto essere depositato al competente ufficio, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (3 luglio 2019) e cioè **entro il giorno 3 gennaio 2020**, che cadeva di venerdì, mentre in tale ufficio è stato depositato il giorno **sabato 4 gennaio 2020**, come affermato dallo stesso appellante nelle predette note e come riportato nel timbro apposto dalla cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo **"pervenuto telematicamente il 4 gennaio 2020"** ,.

Con riferimento alle controversie soggette al rito del lavoro, infatti, come più volte sottolineato dai giudici di legittimità, con orientamento ormai consolidato, l'art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2, del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, applicabile (anche nel caso di specie) *ratione temporis*, prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché in analogia con lo schema dell'art. 281-sexies c.p.c., il **"termine lungo per proporre impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta"**



nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c. con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere."

La lettura in udienza della sentenza, di cui il primo giudice ha dato atto nel verbale nel caso di specie, equivale perciò a pubblicazione, *"analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2 Cost. e non ostandovi la disposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione del termine di differimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c. che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversia di particolare complessità"* (si vedano, tra le tante, Cass. n. 13717/2017, n. 14724/2018, Sez. Lav. n. 19862/2018 e da ultimo anche 3393/2021).

Nel caso in esame, quindi, poiché le circostanze sopra riportate conducono a ritenere con certezza che vi sia stata contestuale lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza e conseguentemente immediata pubblicazione della stessa all'udienza del 3 luglio 2019, come attestato dal funzionario di cancelleria nella medesima data, l'impugnazione proposta senza il rispetto del "termine lungo" di sei mesi sopra indicato, previsto a pena di decadenza, deve ritenersi non tempestiva e conseguentemente il ricorso inammissibile.

Né può ritenersi dirimente in senso contrario la circostanza, peraltro rappresentata solo con le note del 20 settembre 2022 e non accompagnata da specifica richiesta di rimessione in termini, mai formulata dall'appellante, che la difesa appellante, in data 3 gennaio 2020, abbia erroneamente depositato l'atto di appello presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari, anziché della Corte d'Appello (e quindi ad un ufficio giudiziario diverso da quello competente): ciò in quanto l'intervenuta decadenza è dovuta a causa imputabile alla medesima difesa.

In tema, si richiama il principio affermato più volte dalla Corte di Cassazione che, in un caso analogo a quello di specie, in cui il ricorrente aveva chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. - rimessione in termini, si ribadisce, neppure ipotizzata dalla difesa della Scafidi - ha statuito che *".. la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., è strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile. Ne deriva che non può essere concesso in favore del ricorrente che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine (Cass. civ. 21/02/2020, n. 4624).*

Nel caso di specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questo principio, evidenziando la colpevolezza dell'istante, il quale non solo ha fatto un errore nella procedura di iscrizione telematica, trasmettendo gli atti al Tribunale non alla Corte d'appello, senza specificare per quale incolpevole ragione sarebbe stato indotto in errore, dal momento che come egli stesso afferma il menù a tendina riportava sia la



voce "Tribunale" che la voce "Corte d'Appello", ma non ha neppure tempestivamente controllato che la predetta iscrizione fosse andata a buon fine, attivandosi soltanto diversi giorni dopo aver ricevuto la pec di rifiuto del ricorso" (Cass. ord. n. 226/2022, ma si veda anche Corte di Appello di Napoli nel proc. RG. 4472/2021, sentenza n. 1677 del 19 aprile 2022).

Nel caso in esame, infatti, come attestato dalla documentazione prodotta con le note di trattazione scritta del 20 settembre 2022, la difesa appellante ha, nella tarda sera del 3 gennaio 2020, erroneamente depositato l'atto di appello presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari (v. ricevute di avvenuta consegna agli atti), ed alle ore 23.06 di quello stesso giorno ha ricevuto il messaggio che riferiva l'esito positivo dei controlli automatici del deposito (accettazione del messaggio da parte del sistema e inoltro dello stesso, nonché consegna nella casella di destinazione) e attestava che la busta, consegnata nella casella di destinazione, era in attesa di accettazione (v. mail del 3 gennaio 2020 delle ore 23:06:59, con oggetto "esito controlli automatici deposito appello Scafidi vs Università Cagliari" e successivamente mail delle ore 23.07, con esito atto "controlli terminati con successo. Busta in assenza di accettazione").

Tuttavia, il difensore solo in data 4 gennaio 2020, quando il termine di impugnazione era ormai spirato, ha provveduto a richiedere alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere l'atto e i relativi allegati alla competente Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, deve presumersi senza esito se a ciò ha fatto seguito il successivo deposito telematico proprio presso la Corte d'Appello di Cagliari dell'atto d'appello in data 4 gennaio 2020.

Né tale difensore ha allegato e spiegato per quale ragione, benchè avesse ancora circa 55 minuti per provvedere ad una nuova, tempestiva e corretta iscrizione presso la Corte d'Appello di Cagliari dopo avere ricevuto le mail delle 23.06.59 e delle 23.07 sopra citate, nelle quali era evidente il riferimento alla casella del Tribunale di Cagliari, ufficio giudiziario errato e quando era ancora nella sua possibilità avvedersi dell'errore in tempi brevi, non avesse provveduto al corretto tempestivo invio dell'atto in contestazione davanti alla Corte d'Appello di Cagliari, organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni e ufficio giudiziario distinto dal Tribunale, non potendo neppure ipotizzarsi nel caso di specie la differente ipotesi di una distribuzione di funzioni all'interno del medesimo ufficio giudiziario, che non avrebbe posto questioni di competenza.

Va inoltre aggiunto che non è stato neppure allegato, e tantomeno provato, che l'errore di invio al Tribunale di Cagliari sia stato provocato automaticamente dal programma di redazione in possesso del difensore.

E ciò rileva ancor più se si considera che dell'esistenza di tale errore si è avuta notizia esclusivamente dopo la costituzione in giudizio dall'amministrazione resistente e solo a seguito dell'eccezione di tardività dell'appello dalla medesima formulata, peraltro in assenza di una specifica istanza di rimessione in termini, mai formulata dalla difesa appellante, sulla quale gravava



l'onere di provare la causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2, applicabile *ratione temporis*.

La rimessione in termini deve essere, inoltre, domandata dalla parte interessata, senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto, cosa non avvenuta nel caso di specie (così Cass. n. 4841/2012, ma soprattutto n. 19290/2016 con riferimento alla tardività dell'impugnazione sollevata "ex adverso", nella quale viene specificato che la tempestività dell'iniziativa di cui al novellato art. 153, comma secondo, c.p.c. deve essere intesa come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa).

Deve, quindi, ritenersi che l'errore di indirizzo non sia giustificato ed aggiungersi che, anche ove lo stesso fosse stato generato dal sistema, il difensore avrebbe avuto, come già evidenziato, il tempo per rimediare entro il termine di legge.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, quindi, la conferma della sentenza appellata.

Le spese del giudizio d'appello, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, con applicazione dei parametri previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile basso senza fase istruttoria, dai quali non vi è motivo di discostarsi in ragione della effettiva complessità e dell'oggetto della causa, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico dell'appellante.

Dal rigetto dell'appello discende l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.

P.Q.M.

la Corte

definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile l'appello proposto da Pietrina Francesca Françoise Scafidi nei confronti dell'Università degli Studi di Cagliari, con atto depositato telematicamente in data 4 gennaio 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, del 3 luglio 2019, n. 993 che, per l'effetto, conferma.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 4.410,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge.

dichiara tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.

Cagliari, 21 settembre 2022

L'estensore

dott.ssa Maria Luisa Scarpa

Il Presidente

dott. Angelo Lucio Caredda

